

MEMORANDUM PER I CASI DI DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO AGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA.

A dieci mesi circa dall'entrata in vigore della riforma di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, essendo stato delegato dal Presidente del tribunale Ordinario di Firenze a trattare in via esclusiva la materia, ritengo opportuno fornire alcune prime indicazioni sulla base dell'esperienza ricavata dai casi sinora trattati, con l'impegno ad aggiornare nel tempo la materia, certamente viva, attuale ed ancora *in fieri*.

In caso di diniego all'autorizzazione di cui all'art. 6 della norma citata, il Presidente del tribunale fissa entro trenta giorni, o comunque al più presto, compatibilmente con il suo ruolo, l'udienza di comparizione delle parti, che devono comparire personalmente, con l'assistenza dei due difensori.

Nel caso le parti abbiano raccolto e fatte proprie le osservazioni del PM, il Presidente provvederà ad autorizzare l'accordo con provvedimento steso a verbale. La fase successiva di trasmissione all'Ufficiale di stato civile è tutta a cura del difensore della parte, e le sanzioni amministrative in caso di ritardo verranno irrogate da altro Ufficio pubblico: sembra peraltro ragionevole pensare, essendo in presenza di una lacuna normativa sul punto, che il termine di dieci giorni decorra dalla data di autorizzazione da parte del Presidente.

Nel caso che le parti insistano nel proporre il loro accordo senza le modifiche "suggerite" dal PM, il Presidente potrà semplicemente autorizzare o meno l'accordo, previa valutazione della rispondenza delle condizioni poste all'interesse dei figli: non verrà svolta alcuna istruttoria, non verranno fissate ulteriori udienze, al fine di non vanificare la volontà del legislatore, diretta a ridurre al massimo i tempi di definizione di questo tipo di procedure.

Nel caso di mancata autorizzazione da parte del Presidente, non si ha nessuna conversione di rito o iscrizione della causa a ruolo, in quanto la procedura atipica termina semplicemente con quel provvedimento: le parti avranno la possibilità di riproporre un diverso accordo, ovvero di depositare distinto ricorso consensuale o giudiziale.

Nel caso di provvedimento di autorizzazione da parte del Presidente, non occorre parere preventivo del PM, che lo ha già espresso; né occorre restituire a quell'Ufficio requirente il fascicolo, nel caso le parti abbiano inserito condizioni parzialmente o totalmente diverse rispetto al loro accordo iniziale, in quanto il controllo di merito collegato al rispetto dell'interesse della prole è ormai demandato al Giudicante.

Per prassi il sottoscritto invia in ogni caso all'Ufficio del Pubblico Ministero i propri provvedimenti, in un'ottica di scambio di informazioni su questo tipo di procedure e decisioni.

La questione circa la sussistenza dell'obbligo di trasmissione in capo a ciascuno dei due "necessari" difensori delle parti è emersa subito dopo l'approvazione definitiva della norma; questo presidente ritiene che peraltro non comporti irregolarità dell'accordo negoziale l'indicazione congiunta di uno dei due professionisti come delegato alla trasmissione, ove tale soluzione non comporti esonero di

responsabilità per l'altro professionista, ma sia frutto di una scelta meramente pratica, che ha anche il vantaggio di impedire il sovrapporsi di due procedure presso l'ufficio comunale dello Stato civile.

Quanto al tentativo di conciliazione tra le parti demandato per legge ai difensori, esso corrisponde esattamente alle analoghe attività previste in capo al Presidente del Tribunale nei giudizi di separazione personale dei coniugi, o di divorzio, contenziosi o consensuali che siano, nel corso delle relative procedure giudiziarie: la previsione era dovuta, pena la verosimile incostituzionalità della novella per irragionevole disparità di trattamento in situazioni di diritto perfettamente sovrapponibili. Quindi i difensori delle parti devono procurare di tentare la loro conciliazione, nel senso di invitarle a riflettere sulle conseguenze della loro decisione di separarsi o divorziare, prospettando la possibilità di un loro eventuale ripensamento sul merito della decisione.

Diversamente opinando, la costruzione legislativa diverrebbe del tutto illogica, poiché la convenzione di negoziazione assistita dai legali deve produrre per definizione, per sua natura, un accordo tra le parti, da sottoporre al vaglio del PM, e pertanto la legge parla di tentativo di conciliazione esclusivamente nel senso e con lo scopo sopra riportato.

E dunque, nel caso di omesso tentativo di conciliazione deve ritenersi gravemente viziato il negozio in questione, come nelle procedure giudiziali viene ritenuta addirittura nulla la sentenza di separazione o divorzio non proceduta dal reale esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente: la conseguenza di ciò non può essere che il diniego di autorizzazione, in quanto a fronte di un accordo negoziale già predisposto il Presidente, in questa sede, non può procedere ad un tardivo tentativo di conciliazione, pena la surrettizia instaurazione di una procedura di separazione consensuale (o divorzio concordato, o modifiche concordate), cui il codice di rito attribuisce tutt'altra regolamentazione processuale. La riforma avrebbe dovuto prevedere espressamente sul punto una sorta di conversione di rito, ma non lo ha fatto.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per l'ulteriore omissione possibile, quella relativa alla mediazione familiare: il riferimento a tale istituto sembra essere interpretabile come normativizzazione della assoluta opportunità che i genitori possano decidere di intraprendere un percorso affidato a professionisti della materia, al termine del quale essi potranno riconciliarsi, ovvero separarsi dopo aver discusso le migliori condizioni possibili grazie all'ausilio del mediatore familiare, soggetto professionale a tale tipo di attività in misura maggiormente pregnante rispetto al giurista. Se non si vuole del tutto svalutare la previsione, la sua omissione comporta necessariamente il diniego di autorizzazione da parte del Presidente.

Infine, quanto al rispetto del termine di 10 giorni entro il quale le parti devono trasmettere il loro accordo all'Ufficio del Pm per la sua eventuale autorizzazione, si osserva come la *ratio* del termine richiamato risieda nella necessità dell'esecuzione del controllo di legalità demandato all'Ufficio pubblico nel più breve tempo possibile, onde evitare vi siano periodi di tempo indefiniti non

regolamentati rispetto alle necessità della prole. D'altronde lo spirito della riforma è tutto orientato alla definizione di tale tipo di questioni nei tempi più ristretti possibili; di qui necessariamente la mancata autorizzazione da parte del Presidente in caso di mancato rispetto di quel termine.

Dott. Fernando Prodomo

Presidente Prima sezione civile , Tribunale di Firenze